

Nelle sedi giudiziarie di Palmi e Ascoli Piceno le decisioni di sequestro dei conti e rinvio a giudizio

Usura, istituti di credito sotto accusa

Tassi elevati con l'uso della commissione di massimo scoperto

DI ANTONIO CICCIA

Le banche nel mirino dei magistrati con l'accusa di usura. In due sedi giudiziarie (Palmi e Ascoli Piceno) l'offensiva della giustizia nei confronti delle banche si è concretizzata in atti di indagine, sequestro di conti correnti e in un rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 644 cp L'illecito tipico dei cosiddetti cravattari è diventato un reato dei colletti bianchi. I procedimenti vedono, infatti, indagati esponenti di spicco di istituti di credito di primo piano nel mercato finanziario nazionale e internazionale. La parte essenziale dell'accusa è quella di avere eluso la legge pretendendo tassi superiori a quelli che per legge sono considerati usurari, mascherando il surplus illegittimo di interessi con l'applicazione di commissioni, anzi in particolare della commissione di massimo scoperto. Le banche dovranno difendersi dall'imputazione per cui è usura pattuire una spesa complessiva come remunerazione del credito superiore alla soglia di usura, anche se tale spesa è composta dal tasso di interesse (al massimo al livello soglia) maggiorata di commissioni (che fanno sostanzialmente lievitare il

La formula per il calcolo del TEG

$$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI} \times 36.500 + \text{ONERI}}{\text{NUMERI DEBITORI ACCORDATO}} \times 100$$

tasso). La battaglia giudiziaria sarà prevedibilmente aspra e le difese degli imputati non mancheranno di sottolineare che le banche hanno applicato alla lettera le indicazioni della Banca d'Italia.

LA STRADA PENALE

Le carte dell'accusa a Palmi sono state condivise dal gup di Palmi che ha pronunciato il decreto di rinvio e direttori di filiale.

Il capo di accusa riporta l'imputazione di concorso continuato nel reato di usura aggravato commessi ai danni di alcune imprese private. L'aggravante contestata riguarda il fatto di avere agito nell'ambito di una attività bancaria in danno di soggetto in stato di bisogno e in danno di titolari di attività imprenditoriale.

I fatti contestati alle banche in

Calabria, e in particolare ai massimi vertici e anche ai responsabili a livello locali, risalgono agli anni 1999-2002 e seguono tutti uno stesso canovaccio. Da un lato l'applicazione pura e semplice di tassi di interesse superiori a quelli soglia determinati con decreto ministeriale; dall'altro l'applicazione in maniera ritenuta abnorme della commissione di massimo scoperto. Con l'applicazione di una sproportionata commissione di massimo scoperta le banche, secondo l'accusa, hanno ottenuto il risultato di raggiungere un aumento del tasso di interesse effettivamente applicato. Il tutto nella elusione dolosa delle disposizioni della Banca d'Italia. L'istituto di emissione, in effetti, nelle proprie circolari ha escluso il conteggio della commissione di massimo scoperto dalla rilevazione del tasso medio per le singole operazioni finanziarie, a

sua volta base di calcolo del tasso soglia ai fini dell'usura. L'aumento della commissione di massimo scoperto, o di altre remunerazioni e spese, non comporta effetti sul tasso medio e quindi il tasso ripulito della commissione di massimo scoperto è sotto la soglia dell'usura, mentre al lordo della commissione di massimo scoperta supera quella soglia. Analoghe le linee di condotta ad Ascoli Piceno, dove il gip (con decreto del 22 maggio 2006 (nel procedimento rg 1603/2005), ritenendo che l'aggiunta della commissione al tasso applicato, formalmente sotto il livello della soglia di usura, fa trascinare l'interesse nel campo dell'illecito penale, ha disposto il sequestro preventivo di alcuni conti correnti bancari. Il blocco dei conti è stata la via di uscita trovata dal giudice per evitare la contabilizzazione di ulteriori interessi e per impedire quindi la reiterazione del reato.

La tesi dei magistrati marchigiani e calabresi è che la commissione di massimo scoperto non sia altro che un mero aumento del costo del denaro: in sostanza la commissione di massimo scoperto non sarebbe altro che uno strumento per mascherare il tasso di interesse e non è una remunerazione di

un servizio bancario.

LA STRADA CIVILISTICA

L'utente bancario, ritenendosi tartassato, sulla questione del massimo scoperto ha anche un'altra strada, seppure meno eclatante. Anche i giudici civili si sono occupati di commissione di massimo scoperto. Arrivando ad affermare che è nulla la clausola contenente l'obbligo, posto a carico del correntista, di pagare la commissione di massimo scoperto. La clausola sarebbe tecnicamente priva di causa: tale voce di addebito si sostanzerebbe in un ulteriore e non pattuito aggravio di interessi corrispettivi rispetto a quelli convenzionalmente pattuiti per l'utilizzazione dell'apertura di credito. Come dire si paga due volte lo stesso servizio senza alcuna giustificazione economica del secondo compenso. La mancanza di giustificazione, cioè di causa, rende nulla la clausola e apre la strada all'utente bancario di avviare una azione giudiziaria per la restituzione di somme pagate come commissione di massimo scoperto e il risarcimento del danno.

L'andamento dei tassi e della Csm

	Trim	Interessi	N. debitori	Oneri	Oneri eff	Accordato	Tegm	Teg secondo Bankitalia	Soglia Tegm+ 50%	Tasso soglia l 108/96 csm + interessi	% superam. Tegm secondo Bankitalia	Teg comprens. di tutti gli oneri secondo la legge 108/96	Usura		
INTERESTI	1	1999	5.268	13.494.000	113.000	80.000	6.747.000	12,840	15,435	19,260		230,642	SI		
	1	1999	130.682	334.731.000	177.800	80.000	26.289.000	9,960	14,554	14,940	15,570	22,973	SI		
	2	1999	553.913	1.475.753.088	149.000	80.000	248.157.606	9,140	13,732	13,710	14,340	60,42%	15,679	SI	
	3	1999	658.241	1.806.389.987	131.000	95.000	223.995.507	8,900	13,343	13,350	13,995		15,220	SI	
	4	1999	590.676	1.621.027.112	113.000	95.000	116.152.686	8,930	13,382	13,395	14,040		15,439	SI	
	1	2000	87.198	236.788.916	175.000	158.500	2.602.076	11,780	19,532	17,670	18,330	136,28%	37,873	SI	
	2	2000	554.620	1.451.637.809	175.000	138.700	147.757.537	9,530	14,039	14,295	14,970		17,433	SI	
	3	2000	106.146	264.339.320	240.000	105.000	28.508.480	9,820	15,025	14,730	15,435	55,07%	29,155	SI	
	4	2000	555.447	1.333.328.540	190.000	157.000	17.486.745	10,190	16,103	15,285	15,990	63,64%	19,503	SI	
	1	2001	251.648	622.098.090	150.000	130.200	33.412.201	10,420	15,154	15,630	16,350		22,404	SI	
	2	2001	151.485	378.121.746	150.000	136.800	4.133.206	12,760	18,010	19,140	19,875		27,976	SI	
	3	2001	398.620	1.013.802.844	200.000	179.000	154.497.857	10,150	14,467	15,225	15,990		20,796	SI	
	4	2001	2.464.422	6.332.953.954	579.473	210.000	283.205.333	10,000	14,278	15,000	15,780		15,414	SI	
		Trim	Csm	Max scoperto	Csm %	Max Csm	Eccedenza	Csm limite	Eccedenza		% superam. Csm media	Csm inclusa negli oneri	Usura	Csm inclusa negli interessi	
	Csm	1	1999	33.725	6.747.000	0,500	0,630		0,420				14,683	NO	18,233
		2	1999	1.240.788	248.157.606	0,500	0,630		0,420				14,232	NO	44,421
3		1999	1.119.978	223.995.507	0,500	0,645		0,430				13,843	NO	35,973	
4		1999	725.954	116.152.686	0,625	0,645		0,430				14,007	NO	29,728	
1		2000	16.263	2.602.076	0,625	0,660		0,440				20,157	SI	22,039	
2		2000	923.485	147.757.530	0,625	0,675		0,450				14,664	NO	37,259	
3		2000	178.178	28.508.480	0,625	0,705		0,470				15,650	SI	39,628	
4		2000	153.009	17.486.745	0,675	0,705	0,170	0,470	29,727		86,17%	16,978	SI	20,292	
1		2001	292.357	33.412.201	0,875	0,720	0,155	0,480	51,789		82,29%	16,029	NO	32,308	
2		2001	36.166	4.133.206	0,875	0,735	0,140	0,490	5,787		78,57%	18,885	NO	21,520	
3		2001	1.351.856	154.497.857	0,875	0,765	0,110	0,510	169,947		71,57%	15,342	NO	63,138	
4		2001	2.478.047	283.205.333	0,875	0,780	0,095	0,520	269,045		68,27%	15,153	NO	28,560	

Le indicazioni della Banca d'Italia

DI MARCELLO POLLIO
E ELISABETTA BARGELLI

Il costo del denaro che il correntista corrisponde alla banca è di fatto rappresentato dal cosiddetto Teg. Ovvero il tasso effettivo globale. Il Teg, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario viene calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto. Secondo le istruzioni operative di Bankitalia la metodologia di calcolo del Teg varia a seconda delle diverse categorie di operazioni. Nel calcolo proposto dalla Banca d'Italia la commissione di massimo scoperto non viene tenuta in considerazione essendo rilevata separatamente.

Il costo del denaro e il Teg secondo la legge 108/96.

Il punto di attrito è rappresentato dalla diversa e complessa interpretazione che la Banca d'Italia ha reso della legge 108/96 poiché stando alla lettera legis il Teg deve ricomprendere ogni onere. L'art. 2 stabilisce, infatti, che il Teg medio è «comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse le imposte e tasse». Non vi è dunque ragione di ritenere esclusa alcuna altra spesa o onere diversa dalle imposte e tasse.

L'emersione dell'usura

In pratica, se si applicasse con rigore la legge 108/96 gli istituti di credito rischiano di avere sfiorato i tassi usurari in molte situazioni poiché è solo l'artificiosa esclusione di oneri e commissioni che determina il «rispetto» del tasso soglia.

Ovviamente, però, deve essere considerato che le istruzioni operative hanno solo valore amministrativo e statistico e non possono rappresentare un'interpretazione avente valore assoluto ed

esimente delle responsabilità di eventuali intermediari che hanno abusato nelle richieste di oneri e tassi a carico della clientela.

La rilevanza dell'usura nella pratica

La rilevanza dell'usura dipende dunque dalle modalità con cui gli oneri, le commissioni e le spese vengono trattate e da come viene calcolato il Teg applicato dalla banca al rapporto di conto corrente. Dalla tabella si può facilmente dedurre che il conteggio non è assolutamente semplice. Secondo l'interpretazione di Bankitalia, infatti, supponendo i dati indicati nella tabella stessa, applicati al rapporto di conto corrente, in quattro casi sarebbe superato il livello soglia dei tassi medi, mentre se si considerano tutti gli oneri, il superamento avverrebbe sistematicamente e così sarebbe applicando alla lettera la legge 108/96. Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto, secondo Bankitalia, questa deve essere trattata e verificata separatamente in rapporto agli elementi che caratterizzano la commissione stessa.

La crescita del tasso

Nessuno ha mai pensato che anche una banca possa applicare condizioni usuraie. Eppure, stando alle ultime indagini condotte da alcuni tribunali del Sud Italia (Palmi e Ascoli Piceno) così sembra essere accaduto.

Ma qual'è il meccanismo che si nasconde dietro all'eccessiva onerosità del denaro prestato dalle banche? Un meccanismo, che se valutato nel suo principio generale risulta assai semplice, nonché per la corretta individuazione occorre rifarsi a complesse interpretazioni rese dalla Banca d'Italia per l'applicazione della normativa che presidia gli abusi in materia. Alla Banca

d'Italia, infatti, è demandato il ruolo di rilevare trimestralmente i tassi medi applicati dal sistema bancario e per svolgere tale funzione, assicurando omogeneità nella rilevazione, ha dettato e detta istruzioni operative con finalità amministrative che servono agli istituti di credito a trasmettere i tassi effettivi applicati. In pratica le istruzioni di Bankitalia dovrebbero essere la lettura operativa della legge 108/96 introdotta nel nostro ordinamento per garantire e tutelare fenomeni di usura.

La legge 108/96

La legge 108/96 prescrive (art. 2) la rilevazione periodica e sistematica dei Tassi effettivi globali medi (Tegm) applicati dagli istituti di credito per omogenee categorie di operazioni e per classi di riferimento, risultanti da appositi decreti ministeriali, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. I tassi, una volta pubblicati, rappresentano il riferimento per la rilevazione dell'usura.

Ovvero, se il tasso medio viene superato di oltre il 50%, allora l'istituto di credito che ha prestato un tale costo del denaro ha commesso il reato di usura.

Le categorie di operazioni rilevanti ai fini della legge 108/96

- 1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia
- 2) Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche a breve e a medio e lungo termine
- 3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri
- 4) Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche
- 5) Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari a breve e a medio e lungo termine
- 6) Prestiti contro cessione del quinto di stipendio
- 7) Leasing con durata fino e oltre tre anni
- 8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo
- 9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale